



Regione Toscana
Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

Giunta Regionale

Direzione Generale: Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Area di coordinamento Sviluppo Rurale

Settore: Servizio Fitosanitario Regionale, servizi agroambientali di vigilanza e controllo

Normative fitosanitarie e di qualità per l'esercizio dell'attività vivaistica, dell'importazione e del commercio all'ingrosso dei vegetali e prodotti vegetali

Dispensa per i partecipanti ai corsi per "l'acquisizione dei requisiti di professionalità" necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica ed essere riconosciuto fornitore accreditato

A cura della Dr.ssa Agnese Tonola

BOZZA
VER. 1 (30.05.2010)

Regione Toscana - Servizio Fitosanitario Regionale

Indice

Premessa	3
Registro ufficiale	4
Tariffa fitosanitaria	6
Condizione per l'autorizzazione all'uso del passaporto e procedure per la sua emissione	7
Registro dei vegetali e prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi	12
Obblighi a cui deve sottostare la ditta registrata	14
Circolazione dei vegetali all'interno della UE	15
Norme comunitarie per la commercializzazione	19
Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione	21
Documento di commercializzazione (D.D.C.)	23
Laboratori accreditati	30
Obblighi del Servizio Fitosanitario Regionale	31

Allegati

Allegato 1: Sedi del Servizio Fitosanitario Regionale	32
Allegato 2: Generi e Specie soggette a passaporto: Fruttiferi	34
Allegato 3: Generi e Specie soggette a passaporto: Ortive	36
Allegato 4: Generi e Specie soggette a passaporto: Ornamentali legnose	37
Allegato 5 : Elenco dei generi, specie e ibridi delle piante forestali soggette a normative fitosanitarie	39
Allegato 6: Generi e Specie soggette alla normativa sulla commercializzazione: Fruttiferi	41
Allegato 7: integrazione del documento di commercializzazione con il passaporto verde nel documento di trasporto	43
Allegato 8: Definizioni	44
Allegato 9 : Nazioni e/o regioni dichiarate <u>Zone Protette</u> per parassiti presenti in Italia	54
Allegato 10 <u>dichiarazione sostitutiva di atto notorio</u> per importazione da paesi terzi di materiali di moltiplicazione di piante ornamentali	56

Premessa

L'integrazione europea è un lungo processo che è cominciato negli anni cinquanta ed è ancora in corso.

Un recente passo fondamentale è stata l'istituzione del mercato unico cioè la libera circolazione di persone, merci e capitali. A questo riguardo nel libero scambio i prodotti agricoli sono tra i principali tipi di merci scambiate

Per raggiungere la situazione attuale occorre distinguere 3 fasi:

- 1) periodo iniziale 50 -70 quando l'integrazione era solo un obiettivo fu soprattutto legata al confronto delle idee tra gli stati (6)
- 2) Fine anni 70 un primo passo significativo (norme comuni) Dir 77/93/EEC (9 stati) ma esistono ancora le frontiere e per il commercio dei vegetali serviva ancora il Certificato fitosanitario
- 3) Anni 90 intenso sviluppo 1993 si aprono le frontiere e gli stati sono diventati 12 e attualmente siamo diventati 27
- 4) Non ci sono più i controlli alle frontiere e non è quindi possibile effettuare i controlli fitosanitari dove venivano fatti precedentemente.

Come garantire il commercio dei vegetali e prodotti vegetali sani tra uno Stato e l'altro?

Per trovare una soluzione alla domanda di come garantire la sanità della merce all'inizio degli anni 90 ci sono state grandi discussioni tra gli stati e in considerazione che i controlli alle frontiere non erano più possibili, le ipotesi furono:

1. Controllo a destino
2. Controllo in origine

La 1° opzione di controllare la merce a destino non era praticabile perché avrebbe richiesto una enorme disponibilità di uomini operativi 24 ore e non esistono metodi efficaci di controllo massale

Fu quindi scelta la 2° opzione di controllo all'origine non solo per praticità ma perché

è un principio scientifico più ragionevole (è più facile controllare piante e prodotti agricoli durante la stagione vegetativa – produttiva) si coinvolge il produttore nel sistema di controllo

Per garantire la sanità delle piante e prodotti agricoli, fu creato il sistema del passaporto delle piante

Quali sono le regole e chi è obbligato a rispettarle

Prima di procedere alla cessione, a qualunque titolo, di piante e dei relativi materiali di propagazione (PIANTE VIVE SIA LEGNOSE CHE ERBACEE, GEMME, MARZE, TALEE, POLLINE VIVO) prodotti nella propria azienda occorre essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legislazione fitosanitaria vigente (conoscenza delle tecniche di produzione e delle normative fitosanitarie riguardanti le categorie dei vegetali che si intendono produrre)

Tale conoscenza è accertata se il titolare dell'azienda o il suo incaricato:

- a) è in possesso di una laurea o di un diploma in ambito agrario o forestale;
- b) ha frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione sulle normative fitosanitarie e di qualità, il cui programma sia stato approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- c) ha superato, con esito favorevole, un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di verificare la conoscenza delle normative fitosanitarie e di qualità relative alle categorie per le quali ha presentato la domanda.

Il colloquio si effettuerà davanti ad una Commissione tecnica costituita da esperti in materia fitosanitaria e florovivaistica.

Specifica autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale¹

REGISTRO UFFICIALE

¹ Chiunque esercita l'attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali senza essere in possesso dell'autorizzazione fitosanitaria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 (comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 214)

REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (RUP) È UN ARCHIVIO DI CHI PRODUCE E /O COMMERCIALIZZA O IMPORTA VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI O ALTRI PRODOTTI POTENZIALI PORTATORI DI ORGANISMI DA QUARANTENA2

La registrazione nel registro è la condizione necessaria per essere autorizzati all'uso del passaporto delle piante (PP) e quindi poter vendere vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario all'interno della comunità.

La registrazione è una condizione necessaria per importare vegetali e prodotti vegetali soggetti al controllo fitosanitario al momento della prima introduzione nel territorio comunitario: IMPORTATORI

Responsabile della registrazione e della tenuta del registro e dell'autorizzazione all'uso del passaporto e' il Servizio Fitosanitario

CHI SI DEVE REGISTRARE?

Chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali deve essere in possesso di apposita autorizzazione.³

Devono richiedere l'autorizzazione:

- Importatori di vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi extracomunitari che hanno bisogno di un certificato fitosanitario per entrare nell'unione europea indipendentemente dal fatto che successivamente abbiano bisogno di un passaporto delle piante per il movimento all'interno della UE
- Produttori/Importatori di vegetali e prodotti vegetali destinati alle "zone protette" della comunità
- Produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo;
- Commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi -seme, escluse le sementi se già confezionate ed etichettate da terzi;
- Produttori, centri/operatori commerciali di piante e prodotti vegetali elencati nelle

² Definizione Un organismo di potenziale importanza economica per un area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale

³ Normativa di riferimento

Direttiva del Consiglio 2000/29/EC

D.Lgs. 19 agosto 2005 n° 214 – Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

Direttiva della Commissione 92/90/ECC (*registrazione dei produttori e degli importatori*)

Direttiva della Commissione 93/50/EEC (*registrazione degli stabilimenti ecc di patate e agrumi*)

decisioni dell'Unione Europea per il commercio piante che hanno già il passaporto e richiedono un passaporto, quando sono divisi o mescolate con altre partite

- Produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione o i centri di spedizione, che commercializzano all'ingrosso tuberi di *Solanum tuberosum* L. destinati al consumo o frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
- Produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A.

NB

- commercianti e importatori di ogni tipo di materiali di propagazione delle piante ornamentali compresi i semi ;
- I vivaisti o di frutti e semi di frutti elencati negli allegati 3 e 6 devono essere autorizzati anche come fornitori accreditati⁴

CHI NON SI DEVE REGISTRARE ?

I piccoli produttori o i commercianti che vendono l'intera produzione di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti al consumatore finale, non professionalmente impegnato nella produzione di vegetali.

I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi della tenuta del registro di carico e scarico dei passaporti e relativa registrazione

L'esonero dall'iscrizione al RUP per i "piccoli produttori" è subordinato alla presentazione al Servizio Fitosanitario Regionale di una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito. Tale dichiarazione è sempre verificata dal SFR

OBBLIGHI DEI SERVIZI FITOSANITARI⁵

Il Servizio Fitosanitario Regionale, esaminata la richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei requisiti, nonché l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti, provvede all'iscrizione dei richiedenti al RUP: Il rilascio dell'autorizzazione spetta ai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali

I vivaisti che posseggono centri aziendali in regioni diverse da quella in cui hanno la sede legale, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio

⁴ D Lgs 124/2010 non c'è più l'accREDITAMENTO ma la registrazione

⁵ . I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni sulla base delle indicazioni presenti nel D.M. 12 novembre 2009.

TARIFFA FITOSANITARIA

- **UNA TANTUM:** per il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione al Registro dei produttori è dovuto il pagamento della tariffa di 100,00 €, prevista dall'art. 55 del D.lgs. 214/2005, da versarsi sul conto corrente postale n. intestato a Regione o, in alternativa, con un versamento sul c/c bancario codice ABI - codice CAB - CIN . Come causale deve essere riportata obbligatoriamente l'indicazione del tipo di autorizzazione richiesta. Per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del "Passaporto delle piante CE" è dovuto un pagamento "una tantum" di 100,00 € (stesse modalità di pagamento);
- **ANNUALE** (da pagare entro il 31 gennaio dell'anno di validità):
 - € 0
 - Aziende con AUTORIZZAZIONE SEMPLICE: ditte che manipolano vegetali e/o prodotti vegetali non compresi nell'allegato V D.Lgs 214/2005;
 - PICCOLI PRODUTTORI: ditte che manipolano vegetali dell'allegato V DM 214/2005 ma con vendita ad utenti finali non professionisti nell'ambito della provincia;
 - € 25 Aziende iscritte al RUP, senza aut. emissione Passaporto;
 - € 50 Aziende con aut. emissione Passaporto normale;
 - € 100 Aziende con aut. emissione Passaporto ZP.

CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PROCEDURE PER LA SUA EMISSIONE⁶

Che cosa è il passaporto ?

Il PP è un documento "fitosanitario" di materiale resistente e non riutilizzabile, è emesso dal produttore registrato (ovunque in EU) dal SF e garantisce la tracciabilità, attesta l'assenza di organismi da quarantena in base ai requisiti degli allegati IV.A. parte II e IV.B (zone protette) d.lgs 214/2005, garantisce che le piante o i prodotti agricoli sono conformi alle norme comunitarie

⁶ Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non compila il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

Quanti tipi di passaporto esistono?

A. Passaporto ordinario.

Le informazioni che si devono indicare nell'etichetta sono:

- Servizio Fitosanitario Italiano,
- Passaporto delle Piante CE,
- Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana,
- codice produttore con il quale il vivaista è iscritto nel Registro Ufficiale Produttori (RUP),
- numero del passaporto (numero di serie o di settimana o di partita),
- denominazione botanica e quantitativo di piante commercializzate
- eventualmente il nome del paese di origine per i prodotti di paesi terzi.

Essi devono essere realizzati in materiale resistente, non possono essere riutilizzati

FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE "ORDINARIO"

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA

CODICE PRODUTTORE N° (09/numero autorizzazione)

NUMERO SERIE (o di lotto o di settimana)

DENOMINAZIONE BOTANICA

QUANTITA'

PAESE DI ORIGINE (da indicare solo nel caso di provenienza da Paese terzo)

.....

B. Passaporto di sostituzione.

Viene utilizzato nel caso in cui:

- 1) la partita iniziale, accompagnata da un PP, viene suddivisa in due o più spedizioni;
- 2) la combinazione di due o più partite in un nuovo PP singolo
- 3) se la partita è in una situazione di rischio

Sul passaporto di sostituzione dovrà essere indicato il codice del produttore originario.

Oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato sul passaporto originario, occorre

riportare la dicitura «RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione per zone protette si deve riportare anche la dicitura «ZP».

NB: per l'emissione del passaporto di sostituzione deve sempre essere richiesta l'autorizzazione al SFR

C. Passaporto per zone protette⁷

Deve essere emesso per accompagnare i vegetali e prodotti vegetali nelle cosiddette «zone protette» per tutelare queste aree nei confronti di potenziali organismi nocivi che proprio in queste aree non devono essere introdotti..

D. Passaporto semplificato

L'uso del passaporto «semplificato», costituito da un'etichetta ufficiale, è consentito in alternativa ai diversi tipi di passaporto. La semplificazione rispetto alle altre tipologie consiste nella riduzione delle informazioni obbligatorie riportate sull'etichetta:

- Passaporto piante CE,
- indicazione dello Stato membro,
- Servizio Fitosanitario competente per territorio,
- codice produttore con il quale il vivaista è registrato,
- numero progressivo del passaporto (numero di serie);

In ogni caso questo passaporto deve essere utilizzato in allegato al documento di accompagnamento utilizzato ai fini commerciali (fattura o documento di trasporto), contenente le altre informazioni relative alle piante vendute (specie botanica e quantità). L'altro vantaggio nell'uso del passaporto semplificato è che un'unica etichetta può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei (diverse specie), a condizione che il documento di accompagnamento riporti il nome delle specie commercializzate (indicate quelle con PP) nonché le quantità dei vegetali che costituiscono la partita in questione. Da usare in combinazione con documento commerciale Deve sempre accompagnare la merce (non può essere inviato dopo) Le informazioni relative al passaporto dovrebbero essere ben distinte da quelle commerciali

⁷Zona protetta (ZP) è una zona nella comunità, su richiesta di uno stato membro, a protezione speciale contro l'introduzione di uno o più organismi nocivi elencati nella direttiva 2000/29 CE

Si assume che nella la zona protetta sia assente quello specifico organismo nocivo despite the fact that environmental conditions in the protected zone are favourable for its establishment

Sul documento commerciale (bolla, documento di trasporto o fattura) che completa il passaporto semplificato, deve essere riportata la “Denominazione botanica”, il “Quantitativo della merce” ed il “Paese di origine; deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro indelebile, e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non convalidate.

FAC-SIMILE DI PASSAPORTO DELLE PIANTE CE “SEMPLIFICATO”

SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO
PASSAPORTO DELLE PIANTE CE
SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA

CODICE PRODUTTORE N° (09/numero autorizzazione)

.....

NUMERO DI SERIE (o di lotto o di settimana)

.....

Quali sono i dati che deve contenere?

Nome dello Stato Membro o l'indicazione del suo codice, Servizio Fitosanitario o suo codice, Numero di registrazione della Ditta, Numero del passaporto delle piante (serie, settimana, ecc) nome della specie botanica, Quantità, ZP indicazione per le zone protette e loro codice, RP indicazione del passaporto di sostituzione

Passaporto delle piante combinati con altre etichette

Alcuni vegetali e sementi per poter circolare nella comunità hanno bisogno di due tipi di documenti c'è la possibilità di unire in uno stesso documento sia le informazioni riguardanti il passaporto sia le informazioni legate ad altri obblighi certificativi:

i vegetali di vite :

. L'ETICHETTA . Sono legali entrambe le soluzioni. Etichetta + passaporto insieme o separati su due distinte etichette

NORME CEE
SERVIZIO NAZIONALE CERTIFICAZIONE VITE
ITALIA

REGIONE (peri materiali di categoria certificato e standard) oppure ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA, CONEGLIANO (peri materiali di categoria materiali iniziali e base)

Tipo di materiale: (Talee da portinnesto, talee da vivaio, nesti, barbatelle franche, barbatelle innestate)

Categoria: (Materiali iniziali , Base, Certificato, Standard)

Varietà _____ clone_ (*) _____

Portinnesto _____ clone_ (*) _____

Quantità _____

Matricola del produttore (ad es. 0 01TV) e suo indirizzo

VTIS (**)

Codice produttore (= P.IVA) (**)

PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
Servizio Fitosanitario Nazionale
Servizio Fitosanitario Regionale del _____ (**)

Lotto/ Passaporto n. (**)_05 / (e numero progressivo)

NORME CEE
SERVIZIO NAZIONALE CERTIFICAZIONE VITE
ITALIA

REGIONE (peri materiali di categoria certificato e standard) oppure ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA, CONEGLIANO (peri materiali di categoria materiali iniziali e base)

Tipo di materiale: (Talee da portinnesto, talee da vivaio, nesti, barbatelle franche, barbatelle innestate)

Categoria: (Materiali iniziali , Base, Certificato, Standard)

Varietà _____ clone_ (*) _____

Portinnesto _____ clone_ (*) _____

Quantità _____

Matricola del produttore (ad es. 0 01TV) e suo indirizzo

Lotto/ n. (**)_05 / (e numero progressivo)

PIÙ

PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE
Servizio Fitosanitario Nazionale
Servizio Fitosanitario Regionale
del _____

VTIS

Codice produttore)

Numero progressivo _____

(*) solo per le categorie: "Materiali iniziali", "Base", "Certificato"
 (**) indicazioni previste dalla normativa sul passaporto delle piante CEE.
 Le prime due cifre (05) si riferiscono all'anno di produzione.
 La numerazione progressiva delle etichette è stata estesa anche alle etichette che non incorporano il passaporto delle piante CEE da misure applicative del D.M. 8.2.2005 che riordina la certificazione della vite.

Colore etichetta:
 - Bianco con barra diagonale violetto = Materiali iniziali
 - Bianco = Base
 - Azzurro = Certificato
 - Arancio = Standard

Colore Passaporto
 - Bianco

L'emissione del passaporto delle piante ai fini della circolazione in ambito comunitario e nazionale è obbligatorio per le sementi di cui all'allegato n°7

il pp con le informazioni previste dal D.Lgs 214/2005 può essere apposto su:

- cartellino del produttore/ importatore previsto dalla legge sementiera 1096/71
- cartellino ufficiale di certificazione opportunamente integrato (ENSE)

Il numero di passaporto (singolo n° di serie, di settimana o di partita) al momento della commercializzazione, corrisponde in campo sementiero al lotto di produzione, oppure, per sementi standard al riferimento del registro di carico-scarico.⁸

SEMENTI ORTIVE STANDARD

ETICHETTE

Cartellino Produttore

<p align="center">Normativa CE</p> <p align="center">Nome e indirizzo del responsabile</p> <p align="center">Dell'apposizione del cartellino o suo marchio di identificazione</p> <p align="center">Categoria Standard</p> <p align="center">Campagna di chiusura</p> <p align="center">Indicata con "chiuso nella campagna" (termini della campagna)</p> <p align="center">N° di riferimento</p> <p align="center">Dato dal responsabile dell'apposizione del cartellino</p> <p align="center">Specie</p> <p align="center">(indicata in caratteri latini)</p> <p align="center">Varietà</p> <p align="center">(caratteri latini)</p> <p align="center">Peso</p> <p align="center">Netto o lordo o n° dichiarato di semi puri</p> <p align="center">Prodotto conciante</p>

Esempio di PP integrato nel cartellino del produttore

<p align="center">Responsabile</p> <p align="center">Licenza sementiera</p> <p align="center">Specie</p>	<p align="center">Normativa CE Cat. Standard</p> <p align="center">Azienda xx via zzz</p> <p align="center">Aut. Reg 09 n°000</p> <p align="center">Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i>)</p>
--	---

⁸ Dir 2005/16/CE estensione dell'uso del PP a erba medica fagiolo, girasole, pomodoro.

Dir 2005/77/CE estensione dell'uso del PP a sementi standard di fagiolo, pomodoro

Dir 2005/17/CE possibilità di integrare il cartellino ufficiale con il PP per le sementi suddette e per i tuberi seme di patata

Varietà	Rubizzo
Campagna di chiusura	Campagna 2010/2011
Quantità	1000 semi (50 g.)
Eventuale	Trattamento chimico
Eventuale	Paese origine
n°passaporto	Lotto
	<hr/>
	SF IT/ 09/ PP CE- ZP

Sementi Foraggere

Responsabile	Azienda xx via zzz
Licenza sementiera	Aut. Reg 09 n°000
n°RUP	RUP xxxxxxxxx
Specie	Erba medica (<i>Medicago sativa L.</i>)
Varietà	XXXXX
In caso anno di produzione	anno 2010
Germinabilità	germinabilità (min 80%)
Purezza specifica	purezza ..(min 97%)
Quantità	Kg
Eventuale	Trattamento chimico
Per passaporto	Paese origine (Sementi di paesi terzi)
n°passaporto = rif. Registro carico/scarico	Registro c/s: xxxx
passaporto	Lotto
	<hr/>
	SF IT/ 09/ PP CE

Obblighi a cui deve sottostare la ditta registrata:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia
2. tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
3. tenere i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquistati, in produzione o ceduti a terzi, e consentirne l'ispezione da parte degli Ispettori fitosanitari;
4. conservare per almeno un anno gli eventuali passaporti relativi al materiale acquistato ed i documenti di commercializzazione;
5. essere disponibile personalmente o indicare un dipendente qualificato ovvero un tecnico abilitato, allo scopo di mantenere i contatti con il Servizio Fitosanitario Regionale;
6. eseguire i controlli dei punti critici del processo di produzione, eventualmente secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
7. segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale qualsiasi comparsa di organismi nocivi di quarantena o di qualità, o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda;
8. consentire l'accesso in azienda agli Ispettori fitosanitari per effettuare i relativi controlli e/o per eseguire eventuali campionamenti di vegetali e prodotti vegetali;
9. compilare in ogni loro parte, quando previsti, il "passaporto delle piante CE" ed il "documento di commercializzazione";
10. far eseguire, se necessario, le analisi fitosanitarie sul materiale vegetale di propagazione da laboratori accreditati;
11. comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta, esclusi quelli riguardanti le superfici utilizzate, entro 60 giorni dalla data di decorrenza delle stesse
12. riportare gli estremi dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa della ditta/azienda;
13. ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
14. restituire, entro 60 giorni, l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;
15. essere disponibile a collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un più puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R., dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e D.M. 27 settembre 2007.
16. indicare nella richiesta di autorizzazione le specie che si intendono produrre o commercializzare
17. comunicare ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio i campi di piante madri e di produzione

Fig. 1 esempio di mappa dell'azienda



CIRCOLAZIONE DEI VEGETALI ALL'INTERNO DELLA UE⁹

I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, sezione I, (ALLEGATO 2) anche se originari di Paesi terzi, possono circolare (acquisto e cessione/ vendita) nella CE solo se sono accompagnati dal passaporto delle piante.

Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali destinati ad essere utilizzati dal possessore o destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto possono circolare anche se non sono accompagnati da passaporto, solo se non diversamente indicato da specifiche misure.

ATTENZIONE: oltre alle piante previste nell'allegato V, parte A, sezione I, devono essere accompagnate da passaporto anche altre piante individuate da specifiche norme nazionali o comunitarie. (ALLEGATO 2).

⁹ Passaporto delle piante – Art. 25 D. Lgs. 214

Tutte le specie erbacee delle piante ornamentali da interno, (compresi BRUGMANSIA SPP. E SOLANUM JASMINOIDES) sono soggette alle normative sul passaporto.

restano escluse da tale adempimento le specie appartenenti alla famiglia delle graminacee¹⁰

I Servizi fitosanitari regionali verificano l'adempimento degli obblighi dei produttori esaminando periodicamente, almeno una volta all'anno per i soggetti iscritti al RUP, le produzioni il registro e i documenti relativi.

CHE COSA È NECESSARIO PER L'ESPORTAZIONE DEI VEGETALI NEI PAESI TERZI¹¹?

I vegetali destinati ai Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio fitosanitario. Il certificato fitosanitario ha validità di 14 giorni dalla data di rilascio alla data di spedizione

Esportazione di piante ornamentali in SVIZZERA

La Svizzera, pur non facendo parte della Comunità Europea, adotta una legislazione fitosanitaria uguale a quella comunitaria. Pertanto anche per la Svizzera valgono le stesse considerazioni effettuate per la circolazione delle piante all'interno della Comunità Europea (emissione di passaporti ordinari, ZP, ect.).

Per L'importazione di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali, oltre al CF classici per e necessaria una dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte dell'importatore (allegato 8)

REGISTRO DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI ACQUISTATI, PRODOTTI O CEDUTI A TERZI

Come si compila:

- prima sezione indicare la data, descrizione del prodotto vegetale
- seconda sezione carico (acquisto e produzione) vanno inserite la quantità di piante acquistate, il codice produttore del vivaista che ha venduto le piante e il numero del

¹⁰ IL D.M. 17 MARZO 2003 (G.U. N. 89 DEL 16/4/2003), HA MODIFICATO GLI ALLEGATI I, II, IV E V DELLA DIRETTIVA 2000/29/CE DELL'8 MAGGIO 2000.

¹¹ Artt. 43-44 del D.Lgs. n° 214/2005

passaporto che accompagna la partita nonché la provenienza della merce. Al fine di semplificare la registrazione della “produzione”, questa può essere registrata nello stesso momento della vendita: sullo stesso rigo del registro o sul rigo superiore, le piante vengono caricate come produzione e contemporaneamente scaricate come vendita.

- terza sezione scarico la quantità di piante vendute, il numero del passaporto che accompagna la vendita, la nazionalità dell'acquirente e all'occorrenza il codice zona protetta.

E' obbligatorio conservare per almeno un anno i documenti relativi al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle piante.

Il registro deve essere vidimato dal Servizio fitosanitario competente e deve essere tenuto presso ciascun centro aziendale.

NORME COMUNITARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE¹².

La produzione vivaistica è sottoposta a regolamenti per garantire la qualità intesa come sanità del materiale di propagazione e corrispondenza varietale. Quindi oltre alle norme sulla protezione fitosanitaria dei vegetali e dei loro prodotti che circolano in ambito comunitario, i requisiti fitosanitari sono stati integrati da norme che definiscono di qualità e che garantiscono gli aspetti commerciali, fenologici e di identità varietale:

- requisito minimo obbligatorio la CAC conformitas agraria communitatis¹³
- requisiti volontari: virus free virus esente¹⁴

L'applicazione di queste norme si esplica tramite l'emissione del documento di commercializzazione che è un documento ufficiale, emesso dal produttore (denominato fornitore), che accompagna le piante e ne indica la rispondenza ai requisiti di qualità stabiliti dalla normativa.

Chi si deve registrare come fornitore accreditato?

Il vivaio che produce e commercializza materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, piante da frutto e piantine ortive. Per iscriversi a questo registro è necessario presentare domanda di accreditamento al Servizio Fitosanitario Regionale. A seconda delle piante prodotte, il vivaista deve possedere almeno una delle sotto indicate autorizzazioni:

- 1) Autorizzazione fitosanitaria¹⁵;
- 2) Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- 3) Autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante CEE;
- 4) Accreditamento¹⁶

Chi è il fornitore accreditato?

Qualsiasi persona, fisica o giuridica, che esercita almeno una di queste attività:

¹² **D.P.R. 697 DEL 21 DICEMBRE 1996 E S.M.I. -- D.M. N. 168 DEL 21/7/2006 – D.M. N. 240 DEL 15/10/2003 - D. Lgs. 19 MAGGIO 2000, N° 151 E D.M. 9 AGOSTO 2000**

¹³ DD.MM. 14 APRILE 1997

¹⁴ DM 04/05/2006; DM 24/07/2003; 20/11/2006

¹⁵ art- 19 del D.L.vo 214/2005

¹⁶ D.M. 14/04/97

riproduzione, produzione, conservazione e/o condizionamento, importazione e commercializzazione.

Che requisiti e obblighi devono possedere i Fornitori accreditati?

- a) tenere personalmente, o tramite persona incaricata, rapporti con il Servizio fitosanitario regionale ;
 - b) eseguire ispezioni visive sul materiale in produzione o posto in commercio, ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;
 - c) consentire agli incaricati dei controlli, l'accesso all'azienda per l'esecuzione delle eventuali ispezioni o per il prelievo di campioni e per i controlli dei registri e della relativa documentazione;
 - d) tenere sempre sotto controllo i **punti critici** dei vari processi produttivi ed in particolare eseguire un accurato controllo:
 - della buona qualità dei materiali iniziali;
 - della corretta esecuzione delle principali operazioni colturali (semina, trapianto, invasettamento, e collocamento a dimora);
 - della conformità dei vegetali prodotti o commercializzati alle vigenti norme sul Passaporto delle piante secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 214/2005;
 - del piano e del metodo di coltivazione;
 - della corretta esecuzione delle cure colturali generali;
 - della corretta esecuzione delle operazioni di moltiplicazione;
 - delle operazioni di raccolta;
 - dell'efficacia delle misure di profilassi adottate;
 - dell'esecuzione e razionalità dei trattamenti fitosanitari effettuati;
 - dell'efficienza dell'imballaggio;
 - del corretto immagazzinamento;
 - delle corrette tecniche di trasporto;
 - dell'efficienza degli uffici amministrativi.
- conservare, per esame su richiesta dell'organismo ufficiale responsabile, le informazioni sui controlli di cui sopra
 - assicurare una fattiva collaborazione con il Servizio fitosanitario regionale.
 - prelevare, se necessario, campioni da analizzare in un laboratorio accreditato dal SFR;
 - annotare su appositi registri:
 - ↳ elenco delle varietà prodotte non protette o non iscritte a registri ufficiali
 - ↳ materiali prodotti, acquistati o ceduti
 - ↳ comparsa di sintomi di malattie e dei trattamenti effettuati
 - ↳ campionamenti delle analisi e relativi risultati
 - ↳ composizione della partita: assicurare che i lotti di materiali di moltiplicazione siano identificabili e tenuti separati durante la produzione.

Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione

DIFFERENZA TRA PARASSITA DA QUARANTENA E QUALITA'

- si definisce PARASSITA DA QUARANTENA quell'organismo nocivo di importanza economica che non è ancora presente o se è presente non è ancora diffuso su tutto il territorio ed è attivamente controllato e combattuto. La dizione "organismo nocivo" include qualsiasi forma di vita animale o vegetale, o qualsiasi agente patogeno, dannoso o potenzialmente dannoso alle piante e/o ai loro prodotti. (parassita a tolleranza zero)
- si definisce PARASSITA DA QUALITA' quell'organismo nocivo di importanza economica che compromette la qualità commerciale del vegetale. (parassita sostanzialmente esente dai materiali di moltiplicazione)

Quali sono i requisiti e le caratteristiche di qualità che devono avere i materiali di moltiplicazione all'atto della commercializzazione?:

CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL MATERIALE VIVAISTICO

VARIETA' (deve corrispondere con quella richiesta dall'agricoltore)

SANITA' (assenza di organismi nocivi da quarantena e di qualità)

VIGORE E DIMENSIONI SODDISFACENTI

Requisiti fitosanitari :

- ↳ devono essere esenti dai parassiti di "qualità" indicati negli allegati dei Decreti Ministeriali;
- ↳ devono essere esenti dai parassiti di "quarantena" previsti dalla normativa fitosanitaria già in vigore sul Passaporto delle piante CEE;
- ↳ altri parassiti o malattie non indicate dalle precedenti normative non devono essere presenti in quantità tale da pregiudicare l' utilizzo finale della pianta.

Requisiti di identità varietale

I materiali di moltiplicazione e le piante devono essere commercializzati con l'indicazione della varietà a cui appartengono.

- ↳ **Piante da orto:** possono essere commercializzate soltanto se appartengono ad una varietà iscritta nel registro comunitario o nazionale o di un altro stato membro della U.E.. A tale proposito tutta la regolamentazione riguardante l'iscrizione ai registri ufficiali è contemplata nella legislazione sulle sementi.

↳ **Piante ornamentali e da frutto:** nel caso la varietà non sia brevettata o in corso di brevettazione o non sia iscritta ad alcun registro ufficiale, può comunque essere commercializzata, a patto che il fornitore ne effettui una descrizione utilizzando le schede descrittive riportate nell' allegato III dei decreti. Inoltre, sempre nel caso di varietà non brevettate o non iscritte ai registri ufficiali, possono essere commercializzate senza la necessità di descriverle nelle apposite schede, a condizione che siano destinate nella loro totalità a consumatori finali non impegnati professionalmente nella coltivazione dei vegetali (hobbisti).

I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solamente nel caso in cui la varietà stessa abbia almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) sia ufficialmente protetta da una privativa;
- b) sia brevettata;
- c) sia comunemente nota;
- d) sia iscritta in un elenco tenuto da un fornitore con la relativa descrizione dettagliata e la denominazione. Tale elenco è elaborato conformemente alle linee direttrici internazionali adottate, laddove applicabili. L'elenco è reso accessibile, su richiesta, all'organismo ufficiale responsabile

Requisiti fenologici

Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego per cui è destinato. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra steli, foglie e radici. Sementi, bulbi e bulbilli oltre a questi requisiti fenologici devono possedere una facoltà germinativa soddisfacente.

Chi non si deve accreditare come fornitore ?

Sono esonerati dall'accREDITamento e dall'emissione del documento di commercializzazione (D.D.C) coloro che producono e vendono a persone o acquirenti non professionalmente impegnati.

- ↳ i commercianti al dettaglio;
- ↳ i piccoli coltivatori che producono e vendono la totalità della produzione nell'ambito del territorio provinciale o delle provincie limitrofe ad acquirenti non professionalmente impegnati;
- ↳ i vivaisti orticoli che producono piante per hobbisti anche se vendute tramite commercianti al minuto;

- ↪ i commercianti di piante ornamentali la cui attività si limita alla sola distribuzione di tali piante prodotte e confezionate al di fuori del proprio stabilimento;
- ↪ le ditte sementiere di specie orticole, in quanto sottoposte a specifica regolamentazione della legge 25/11/71 n. 1096.

Tuttavia queste figure professionali devono accompagnare i materiali con un'etichetta sostitutiva contenente almeno le seguenti indicazioni:

- dati dell'azienda fornitrice
- specie botanica
- varietà.

Documento di commercializzazione (D.D.C.)

E' il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna il materiale vegetale e ne attesta la rispondenza ai requisiti fissati dalla normativa.

Come è fatto il D.D.C.

Deve contenere le seguenti informazioni:

- ↪ "QUALITA' CE" o "VIRUS CONTROLLATO" o "VIRUS ESENTE"
- ↪ "ITALIA" o "I"
- ↪ "SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA TOSCANA"
- ↪ CODICE FORNITORE (attribuito dal Servizio Fitosanitario)
- ↪ NOME DEL FORNITORE o RAGIONE SOCIALE
- ↪ N° (identificativo del documento) DI SERIE, DI SETTIMANA O DI PARTITA
- ↪ DATA DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO
- ↪ GENERE E SPECIE (nome comune)
- ↪ DENOMINAZIONE DELLA VARIETA' E DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
- ↪ QUANTITA'
- ↪ CATEGORIA (solo per i fruttiferi): C.A.C o V.F. e V.T.
- ↪ NOME DEL PAESE DI PROVENIENZA (se proveniente da Paesi Terzi)

Il D.D.C. non dovrà essere necessariamente un'etichetta, ma i dati in esso previsti potranno essere riportati in altri documenti che accompagnano la merce: documento di trasporto o fattura accompagnatoria, debitamente integrati con i dati richiesti.

Nel caso di vegetali soggetti anche alla normativa sul Passaporto delle piante, questo documento può essere integrato solo con i dati mancanti, a condizione che questi ultimi siano chiaramente distinguibili.

Quando si deve emettere

I materiali ceduti o commercializzati devono essere accompagnati dal D.D.C., che deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione. Quando il fornitore-produttore cede il materiale ad intermediari (commercianti o altra figura) deve apporre il D.D.C. sulla minima unità commerciale che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Per le sementi di piante ornamentali e da frutto è valido come D.D.C. il cartellino previsto dalla normativa sulle sementi, integrato con le indicazioni previste dai decreti di commercializzazione.

Quando si tratta di materiali certificati (virus esenti o virus controllati) il cartellino della certificazione costituisce il D.D.C. e dovrà essere integrato con i dati previsti (nome e numero del fornitore e anno di produzione).

I dati richiesti nella compilazione del D.D.C. possono essere trascritti nei documenti che accompagnano la merce ed in questo caso non occorre predisporre una specifica etichetta.

Le informazioni relative alla ragione sociale del produttore, la data di emissione del documento, la quantità, genere e specie, denominazione varietà e portainnesto vengono infatti riportati nei documenti di trasporto o fattura accompagnatoria.

Nel caso in cui i vegetali siano anche soggetti alla normativa del passaporto delle piante, questa etichetta può essere integrata con i dati relativi alla normativa del D.D.C.. Vanno tuttavia fornite le seguenti indicazioni:

- qualità CE;
- eventuale riferimento alla denominazione varietale e al portainnesto.

Etichetta sostitutiva al D.D.C.

Fornitori, commercianti, piccoli coltivatori che vendono vegetali a consumatori non professionalmente impegnati, in alternativa al D.D.C. devono apporre un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- dati dell'azienda fornitrice
- specie botanica

- varietà.

FAC-SIMILE DI ETICHETTA SOSTITUTIVA

<u>QUALITÀ CE</u> <u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u> <u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u> CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/09/n. autorizzazione. Es.: LI/09/000) DITTA..... SEDE GENERE E SPECIE VARIETÀ
--

FRUTTIFERI

Tutti i fruttiferi sono regolamentati da proprie norme. In particolare si evidenzia il D. Lgs n. 124 del 25 giugno 2010 – “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutteti” e il D.M. 14 aprile 1997. Ai sensi di queste normative tutte le piante da frutto elencate nell’ALLEGATO 3 devono essere sempre accompagnate dal documento di commercializzazione. Unica eccezione può essere effettuata per i *Citrus* prodotti nella nostra regione in quanto considerate piante coltivate in vaso destinate a rimanere in vaso.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (FRUTTIFERI)

<u>QUALITÀ CE</u> <u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u> <u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u> CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/09/n . autorizzazione. Es.: LI/09/0000) DITTA..... SEDE NUMERO di serie o di lotto..... DATA GENERE E SPECIE VARIETÀ PORTINNESTO (se presente) QUANTITÀ n°..... CATEGORIA(*)

(*) Solo per i fruttiferi si hanno le seguenti categorie:

- a) **(C.A.C.) CONFORMITÀ AGRICOLA COMUNITARIA**
- b) **CERTIFICATO - VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO; PRE BASE - VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO; BASE VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO.**

ORTIVE

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORTIVE)

<u>QUALITÀ CE</u>
<u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u>
<u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u>
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/09/ n. autorizzazione. Es.: LI/09/0000)
DITTA.....
SEDE
NUMERO di serie o di lotto..... DATA
N. DEL LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (Legge 20/4/1976 n. 195)
Nome comune o Nome botanico (1).....
VARIETÀ PORTINNESTO (se presente)
QUANTITÀ n°.....
Nome del Paese di origine (2)

(1) il nome botanico è obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante. Per le piantine di ortaggi non soggette a passaporto può essere sufficiente solo il nome comune.

(2) da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

ORNAMENTALI

I materiali di moltiplicazione delle ornamentali devono essere accompagnati dal D.D.C. solo quando l'acquirente è professionalmente impegnato nella coltivazione.

FAC-SIMILE DI DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE (ORNAMENTALI)

<u>QUALITÀ CE</u>
<u>PAESE DI ORIGINE: ITALIA</u>
<u>SERVIZIO FITOSANITARIO - REGIONE TOSCANA</u>
CODICE FORNITORE N° (sigla della provincia/9/n . autorizzazione. Es.: LI/09/0000)
DITTA.....
SEDE
NUMERO di serie o di lotto..... DATA
N. DEL LOTTO DEL SEME UTILIZZATO (1)
Genere, Specie (Nome comune) (2)
Varietà o Portinnesto o Gruppo di appartenenza (3)
QUANTITÀ n°.....
Nome del Paese di origine (4)

(1) nel caso non sia riportato sul Registro.

(2) il nome comune è facoltativo

(3) tale dicitura sostituisce l'indicazione della varietà se essa non è comunemente nota.

(4) da indicare solo nel caso di provenienza da Paesi terzi.

NB: Il fornitore deve tenere in azienda un registro di carico e scarico da compilare al momento della vendita o dell'acquisto dei materiali vegetali soggetti alle presenti normative. Si possono riportare i dati sul registro per i Passaporti delle piante evidenziando però la varietà

Quali registrazioni occorre tenere per chi è accreditato e quali registri compilare?

a) Elenco delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali

Deve essere tenuto unicamente da coloro che commercializzano varietà di fruttiferi ed ornamentali non brevettate o non iscritte in registri varietali nazionali o comunitari e non comunemente note. Per le piantine di ortaggi esiste già il "Registro nazionale delle varietà" per cui tali piante possono essere commercializzate solo se le rispettive varietà risultano indicate nel suddetto registro; una varietà che:

↪ non è protetta da brevetto,

↪ non è iscritta ad un registro ufficiale delle varietà di uno Stato dell'U.E.,

↪ è destinata, nella totalità o in parte, a consumatori finali impegnati professionalmente nella coltivazione dei vegetali,

il fornitore deve iscriverla in un registro aziendale dove sia indicato il nome della varietà e le caratteristiche identificative, sulla base dello schema riportato (solo per i fruttiferi e per le ornamentali).

b) Registro dei materiali vegetali acquistati, ceduti o presenti in azienda. I fornitori iscritti al Registro ufficiale dei produttori, possono utilizzare come registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, il registro dei vegetali purché questo venga opportunamente integrato dai dati previsti dalla normativa sulla qualità ed in particolare dai dati relativi alla varietà ed al codice del fornitore; Su questo registro vanno riportate tutte le operazioni che riguardano:

↪ vegetali in fase di produzione,

↪ vegetali acquistati per essere conservati o trapiantati (registrazione del D.D.C.),

↪ vegetali ceduti o venduti a terzi con D.D.C. (registrazione almeno ogni mese),

↪ vegetali ceduti o venduti a terzi con etichetta sostitutiva (registrazione cumulativa alla fine della campagna di commercializzazione).

N.B. I dati possono essere riportati sul registro già in uso per i Passaporti delle piante CEE, con le opportune modifiche suggerite dal SFR evidenziando la varietà.

c) Registro del processo produttivo

Per ogni partita occorre registrare:

- ↪ identità del materiale (specie e varietà),
- ↪ origine del materiale di partenza (codice produttore, numero del D.d.c. o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri),
- ↪ date di semina, piantagione, trapianto, innesto,
- ↪ pratiche colturali e di difesa significative,
- ↪ tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate,
- ↪ data e modalità dei campionamenti ed il risultato di eventuali analisi (n° di accreditamento del laboratorio e risultati).

d) per l'annotazione della composizione delle singole partite.

E' opportuno precisare che la normativa prevede che durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali devono essere tenuti in partite separate. Nel caso in cui i suddetti materiali siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore può evitare di far ricorso a tale registro.

- e) registro sui cui annotare le principali pratiche colturali;
- f) registro per l'annotazione degli organismi nocivi comparsi durante il ciclo di produzione e dei trattamenti effettuati;
- g) registro per l'annotazione delle date di prelievo dei campioni sottoposti alle analisi di laboratorio e dei relativi risultati. Questo registro e quelli di cui ai due punti precedenti (e e f) possono essere unificati in un unico registro che comprenda:
 - la data di semina, piantagione, trapianto, innesto;
 - la data e modalità dei campionamenti effettuati e l'esito delle analisi;
 - le manifestazioni di organismi nocivi riscontrati;
 - le pratiche colturali maggiormente significative;
 - le misure di carattere fitosanitario adottate, compreso il diserbo chimico;
 - la data e le modalità dell'eventuale immagazzinamento;

LABORATORI ACCREDITATI

Qualora un fornitore accreditato deve effettuare un'analisi ufficiale di laboratorio per verificare i requisiti fitosanitari o quelli di identità varietale, deve rivolgersi ad una struttura appositamente accreditata dal Servizio fitosanitario.

La procedura per l'accreditamento dei laboratori è la seguente:

1. presentare una domanda al Ministero delle Politiche Agricole Comunitarie (MIPAF) inoltrandola attraverso il Servizio fitosanitario competente per territorio, specificando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui intendono operare;
2. la struttura laboratoristica deve possedere, per ogni gruppo di organismi nocivi o per le prove di rispondenza varietale su cui intende operare, almeno le apparecchiature diagnostiche indicate dai regolamenti attuativi della normativa;

si deve allegare alla domanda di accreditamento l'elenco delle strutture e delle apparecchiature disponibili e il curriculum del personale tecnico - scientifico addetto alle analisi.

Obblighi del Servizio Fitosanitario Regionale

Il Servizio Fitosanitario Regionale effettua l'istruttoria della domanda, ne verifica la completezza e il rispetto dei requisiti necessari per l'accreditamento (adeguatezza dei mezzi e delle strutture produttive, requisiti di professionalità e analisi dei punti critici del processo produttivo) e, in caso positivo, provvede all'accreditamento del fornitori

I compiti del Servizio fitosanitario regionale sono i seguenti:

- ↪ Provvede all'accreditamento dei fornitori;
- ↪ Sorveglia e controlla i fornitori almeno una volta l'anno;
- ↪ Accerta che i metodi elaborati ed applicati dal fornitore per controllare il processo produttivo siano sempre validi;
- ↪ Nel caso di analisi ufficiali accerta che i campioni siano stati prelevati correttamente e analizzati presso laboratori accreditati;
- ↪ Esegue ispezioni ufficiali dei materiali a sondaggio per accertare che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni fissate dai decreti;
- ↪ Provvede all'accreditamento dei laboratori;
- ↪ Dispone una volta l'anno l'ispezione dei laboratori accreditati
può effettuare prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni ed alle condizioni previste dai decreti

. Le sedi territoriali del SFR dove operano gli Ispettori fitosanitari addetti ai controlli dei fornitori accreditati sono le seguenti:

ALLEGATI

Allegato1

SEDI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Sede di Firenze:

Direzione Servizio Fitosanitario Regionale, Coordinamento lotte obbligatorie

Sede operativa per le province di Firenze, Prato, Siena, Arezzo

Via Pietrapiana, 30

50121 Firenze

Telefono 055 27551

Fax 055 2755231

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Sede di Pisa

Sede operativa per le province di Pisa, Lucca, Massa, Carrara

Via Roma, 3

50126 Pisa

Telefono 050/800611

Fax 050/503220

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Sede di Livorno

Porto di Livorno, Porto di Massa Carrara, Aeroporto di Pisa

Sede operativa per province di Livorno, Grosseto

c/o Genio Civile,

Via A. Nardini, 21

57125 Livorno

Telefono 0586/264411

Fax 0586/800089

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Sede di Pistoia

Sede operativa per distretto vivaistico pistoiese

c/o Genio Civile,

Piazza della Resistenza, 54

51100 Pistoia

Telefono 0573/992811

Fax 0573/975255

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

Sede di Pescia

Laboratorio di diagnostica fitopatologia e di biologia molecolare

c/o CRA-VIV

via dei Fiori, 8

51012 Pescia (PT)

Tel. 0572 444333

Fax 0572 453309

e-mail: serviziofitosanitario@regione.toscana.it

internet: <http://laboratorio.arsia.toscana.it/>

- In fase di realizzazione

Sede di AREZZO

C/o Azienda Agricola di CESA

Via Cassia 147

Manciano della Chiana (AR)

Tel. 0575/842579-

Fax 0575/842580

Sede di Grosseto

Loc. Enaoli Rispescia

Tel. 0564/405941

Fax 0564/405945

Allegato 2

Generi e Specie soggette a passaporto

FRUTTIFERI

▶ Castanea sativa Mill. (Castagno)	(Pass.to normale)	◇◇
▶ Citrus L. (Agrumi)	(Pass.to normale)	
CITRUS AURANTIFOLIA (Christm.) Swing.	(Limo o Limetta)	(Pass.to normale)
CITRUS LIMON (L.) Burm.f.	(Limone)	(Pass.to normale)
CITRUS PARADISI Macf.	(Pompelmo)	(Pass.to normale)
CITRUS RETICULATA Blanco	(Mandarino)	(Pass.to normale)
CITRUS SINENSIS (L.) Osbeck	(Arancio)	(Pass.to normale)
▶ Cydonia oblonga Mill. (Cotogno)	(Pass.to ZP)	
▶ Fortunella Swingle (Kumquat)	(Pass.to normale)	
▶ Fragaria L. (Fragola)	(Pass.to normale)	
▶ Malus Mill. (Melo)	(Pass.to ZP)	
▶ Poncirus Raf. (Arancio trifogliato)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus amygdalus Batsch (Mandorlo)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus armeniaca L. (Albicocco)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus avium L. (Ciliegio dolce)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus cerasus L. (Ciliegio acido)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus domestica L. (Susino)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus persica (L.) Batsch (Pesco)	(Pass.to normale)	
▶ Prunus salicina Lindley (Susino giapponese)	(Pass.to normale)	
▶ Pyrus L. (Pero)	(Pass.to ZP)	
▶ Rubus L. (Rovo, Mora e Lampone)	(Pass.to normale)	
▶ Vitis vinifera (Vite da tavola e da vino)	(Pass.to ZP (*)	

ZP: SPECIE DESTINATE A ZONE PROTETTE, QUANDO PROVENGONO DA ZONE INDENNI DA *ERWINIA AMYLOVORA*

ZP(*) SPECIE DESTINATE A ZONE PROTETTE, QUANDO PROVENGONO DA ZONE INDENNI DA *FLAVESCENZA DORATA*

◇◇: Specie soggetta a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto denominato *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*.

ALTRE PIANTE DA FRUTTO

- ▶ ACTINIDIA o KIWI (NO passaporto)
- ▶ AZZERUOLO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ LOTO o KAKI (NO passaporto)
- ▶ MELOGRANO (NO passaporto)
- ▶ NESPOLO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ SORBO (Passaporto **ZP** - specie coltivata esclusivamente a scopo ornamentale)
- ▶ UVA SPINA (NO passaporto)

Allegato 3

Generi e Specie soggette a passaporto

PIANTINE ORTIVE

Allium cepa L.

Cepa Group
Aggregatum Group

Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Chicorium endivia L.
Chicorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lact

Lycopersicon esculentum Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Zea mays L. (partim)

Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
Scalognò

Cipolletta
Porro
Aglìo
Erba cipollina
Cerfoglio
Sedano e Sedano rapa
Asparago
Bietola da orto o Barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet), e
Bietola da coste
Cavolo broccolo, Cavolfiore, Broccoli asparagi o a getto, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo rapa
Cavolo cinese, Rapa
Peperoncino o Peperone
Indivia riccia, Indivia scarola
Cicoria Witloof, Cicoria italiana o Cicoria a foglia larga,

Cicoria industriale
Anguria o Cocomero
Melone
Cetriolo, Cetriolino
Zucca
Zucchino
Carciofo, Cardo
Carota, Carota da foraggio
Finocchio
Lattuga

Pomodoro
Prezzemolo
Fagiolo di Spagna
Fagiolo nano, Fagiolo rampicante
Pisello a grano rugoso, Pisello rotondo, Pisello dolce
Ravanello, Ramolaccio
Rabarbaro
Scorzonera
Melanzana
Spinaci
Valerianella o Lattughella
Fava
Mais dolce, Popcorn

In particolare, per quanto riguarda l'Allegato V parte A, sez. I (elenco dei vegetali soggetti a passaporto), al punto 2.1 è stato aggiunto il seguente testo "ed altri vegetali di specie erbacce destinati alla piantagione, diversi dai vegetali della famiglia delle Graminacee, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi".

Generi e Specie soggette a passaporto

ORNAMENTALI LEGNOSE - CONIFERE E LATIFOGLIE

ABIES SPP.	(ABETE BIANCO ED ALTRI)	(Pass.to normale)
AMELANCHIER SPP.	(PERO CORVINO)	(Pass.to ZP)
CAMELLIA SPP.	(CAMELIA)	(Pass.to normale)
CASTANEA SPP.	(CASTAGNO)	(Pass.to normale) ◇◇
CHAENOMELES SPP.	(COTOGNO GIAPPONESE)	(Pass.to ZP)
CITRUS SPP. E IBRIDO	(Agrumi ornamentali)	(Pass.to normale)
COTONEASTER SPP.	(COTOGNASTRO)	(Pass.to ZP)
CRATAEGUS SPP.	(BIANCOSPINO, AZZERUOLO)	(Pass.to ZP) (*)
CYDONIA SPP.	(COTOGNO)	(Pass.to ZP)
ERIOBOTRYA SPP.	(NESPOLO GIAPPONESE)	(Pass.to ZP)
FORTUNELLA SPP.	(KUMQUAT)	(Pass.to normale)
LARIX SPP.	(LARICE)	(Pass.to normale)
MALUS SPP.	(MELI ORNAMENTALI)	(Pass.to ZP)
MESPILUS SPP.	(NESPOLO)	(Pass.to ZP)
MUSA SPP.	(BANANO)	(Pass.to normale)
PERSEA SPP.	(AVOCADO)	(Pass.to normale)

PALME: *Areca catechu*; *Arenga pinnata*; *Borassus flabellifer*; *Brahea armata*; *Butia capitata*; *Calamus merillii*; *Caryota maxima*; *Caryota cumingii*; *Chamaerops humilis*; *Cocos nucifera*; *Corypha gebanga*; *Corypha elata*; *Elaeis guineensis*; *Livistona australis*; *Livistona decipiens*; *Metroxylon sagu*; *Oreodoxa regia*; *Phoenix canariensis*; *Phoenix dactylifera*; *Phoenix theophrasti*; *Phoenix sylvestris*; *Sabal umbraculifera*; *Trachycarpus fortunei* (*Chamaerops excelsa*); *Washingtonia spp.*

Pass.to normale)

PHOTINIA DAVIDIANA	(STRANVAESIA)	(Pass.to ZP)
PICEA SPP.	(ABETE ROSSO ED ALTRI)	(Pass.to normale)
PINUS SPP.	(PINO)	(Pass.to normale) ◇

PLATANUS SPP.	(PLATANO)	(Pass.to normale) <u>Q</u>
PONCIRUS SPP.	(ARANCIO TRIFOGLIATO)	(Pass.to normale)
POPULUS SPP.	(PIOPPO)	(Pass.to normale) <u>Q</u>
PRUNUS SPP.	(PRUNUS ORNAMENTALI)	(Pass.to normale)
PSEUDOTSUGA SPP.	(DOUGLASIA)	(Pass.to normale) <u>◇</u>
PYRACANTHA SPP.	(AGAZZINO)	(Pass.to normale)
PYRUS SPP.	(PERI ORNAMENTALI)	(Pass.to ZP) <u>Q</u>
QUERCUS SPP.	(CERRO, LECCIO, ROVERE, FARNIA)	(Pass.to normale)
RHODODENDRON SPP.	(RODODENDRO)	(Pass.to normale)
SORBUS SPP.	(SORBO)	(Pass.to ZP)
TSUGA SPP.	(TSUGA DEL CANADA ¹)	(Pass.to normale)
VIBURNUM SPP.	(VIBURNO)	(Pass.to normale)

ZP: specie destinate a zone protette, quando provengono da zone indenni da *ERWINIA AMYLOVORA*

◇◇: Specie soggetta a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto CINIPIDE DEL CASTAGNO *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*.

◇: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione della malattia fungina denominata *Gibberella circinata*.

Q: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto di *Anoplophora chinensis*, quando provengono da delimitate zone della Regione Lazio e Lombardia.

Allegato 5

**ELENCO DEI GENERI, SPECIE E IBRIDI DELLE PIANTE FORESTALI
SOGGETTE A NORMATIVE FITOSANITARIE**

(Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386)

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione

ABIES ALBA	SI' PASSAPORTO	PINUS CANARIENSIS	◇
ABIES CEPHALONICA	SI' PASSAPORTO	PINUS CEMBRA	◇
ABIES GRANDIS	SI' PASSAPORTO	<u>PINUS CONTORTA</u>	◇
ABIES NEBRODENSIS	SI' PASSAPORTO	PINUS HALEPENSIS	◇
ABIES PINSAPO	SI' PASSAPORTO	PINUS LEUCODERMIS	◇
ACER CAMPESTRE	○	PINUS MUGO	◇
ACER OBTUSATUM	○	PINUS NIGRA	◇
ACER OPULIFOLIUM	○	PINUS PINASTER	◇
ACER PLATANOIDES	○	PINUS PINEA	◇
ACER PSEUDOPLATANUS	○	PINUS RADIATA	◇
ALNUS CORDATA	○	PINUS SYLVESTRIS	◇
ALNUS GLUTINOSA	○	PINUS UNCINATA	◇
ALNUS INCANA	○	POPULUS s.p. e ibridi	○
BETULA AETNENSIS	○	PRUNUS AVIUM	○
BETULA PENDULA	○	PRUNUS PADUS	○
BETULA PUBESCENS	○	PSEUDOTSUGA MENZIESII	◇
CARPINUS BETULUS	○	PYRUS PYRASTER	○ + ZP
CASTANEA SATIVA	◇◇	QUERCUS CERRIS	SI' PASSAPORTO
CEDRUS ATLANTICA	NO PASSAPORTO	QUERCUS FRAINETTO	SI' PASSAPORTO
CEDRUS DEODARA	NO PASSAPORTO	QUERCUS ILEX	SI' PASSAPORTO
<u>CEDRUS LIBANI</u>	NO PASSAPORTO	QUERCUS MACROLEPIS	SI' PASSAPORTO
CUPRESSUS SEMPERVIRENS	NO PASSAPORTO	QUERCUS PETRAEA	SI' PASSAPORTO

EUCALYPTUS s.p.	NO PASSAPORTO	QUERCUS PUBESCENS	SI' PASSAPORTO
FAGUS SYLVATICA	○	QUERCUS ROBUR	SI' PASSAPORTO
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA	NO PASSAPORTO	QUERCU RUBRA	SI' PASSAPORTO
<u>FRAXINUS EXCELSIOR</u>	NO PASSAPORTO	QUERCUS SUBER	SI' PASSAPORTO
FRAXINUS ORNUS	NO PASSAPORTO	QUERCUS TROJANA	SI' PASSAPORTO
JUGLANS NIGRA e ibridi	NO PP	ROBINIA SEUDOACACIA	NO PASSAPORTO
JUGLANS REGIA	NO PASSAPORTO	SALIX ALBA	○
<u>LARIX DECIDUA</u>	SI' PASSAPORTO	SORBUS ARIA	PASSAPORTO ZP
<u>LARIX KAEMPFERI</u>	SI' PASSAPORTO	SORBUS AUCUPARIA	PASSAPORTO ZP
LARIX SIBIRICA	SI' PASSAPORTO	SORBUS DOMESTICA	PASSAPORTO ZP
LARIX x EUROLEPIS	SI' PASSAPORTO	SORBUS TORMINALIS	PASSAPORTO ZP
OSTRYA CARPINIFOLIA	NO PASSAPORTO	TILIA CORDATA	NO PASSAPORTO
PAULOWNIA s.p.	NO PASSAPORTO	TILIA PLATYPHYLLOS	NO PASSAPORTO
PICEA EXCELSA	SI' PASSAPORTO	ULMUS GLABRA	○
PICEA SITCHENSIS	SI' PASSAPORTO	ULMUS MINOR	○
PINUS BRUTIA	◇	ULMUS s.p. e ibridi	○

○: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto di *Anoplophora chinensis*, quando provengono da delimitate zone della Regione Lazio e Lombardia.

◇◇: Specie soggetta a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione dell'insetto denominato *Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu*.

◇: Specie soggette a passaporto fitosanitario ed a misure di emergenza allo scopo di impedire la diffusione della malattia fungina denominata *Gibberella circinata*.

PASSAPORTO ZP: quando le specie sono destinate a zone protette e provengono da zone indenni da *Erwinia amylovora*

Allegato 6

FRUTTIFERI

Generi e Specie soggette alla normativa sulla commercializzazione¹⁷

Castanea sativa Mill.	(Castagno)
Citrus L. (Agrumi)	
CITRUS AURANTIFOLIA (Christm.) Swing.	(Limo o Limetta)
CITRUS LIMON (L.) Burm.f.	(Limone)
CITRUS PARADISI Macf.	(Pompelmo)
CITRUS RETICULATA Blanco	(Mandarino)
CITRUS SINENSIS (L.) Osbeck	(Arancio)
Corylus avellana L.	(Nocciolo)
Cydonia oblonga Mill.	(Cotogno)
Ficus carica L.	(Fico)
Fortunella Swingle	(Kumquat)
Fragaria L.	(Fragola)
Juglans regia L.	(Noce)
Malus Mill.	(Melo)
Olea europea L.	(Olivo)
Pistacea vera L.	(Pistacchio)
Poncirus Raf.	(Arancio trifogliato)
Prunus amygdalus Batsch	(Mandorlo)
Prunus armeniaca L.	(Albicocco)
Prunus avium L.	(Ciliegio dolce)
Prunus cerasus L.	(Ciliegio acido)
Prunus domestica L.	(Susino)
Prunus persica (L.) Batsch	(Pesco)
Prunus salicina Lindley	(Susino giapponese)

¹⁷ tutte le specie ortive, ornamentali da interno e da esterno sono soggette alla normativa sulla commercializzazione

Pyrus *L.*

(Pero)

Ribes *L.*

(Ribes)

Rubus *L.*

(Rovo, Mora e Lampone)

Vaccinium *L.*

(Mirtillo)

INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE CON IL PASSAPORTO VERDE NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

VIVAIO ROSSI MARIO <i>Produzione di piante e fiori da giardino</i> Via Caio Sempronio 50 50100 Firenze Tel 055/1111111 CODICE FISCALE E P.IVA 00000000000		Spett.le BIANCHI ANTONIO Via dei Tali, 60 58100 Grosseto		
FOGLIO N.	SPEDIZIONE	P.IVA CLIENTE	NUMERO D.D.T.	DATA D.D.T.
1	Mezzo mittente	1111111111	450/D	10/05/2001
PORTO		DESTINATARIO (se diverso)		
Porto franco				
CONDIZIONI DI PAGAMENTO		BANCA DI APPOGGIO	CAUSALE	
Fattura		Banca Nazionale del Lavoro c.c.b. 5000/27	Vendita piante	
DESCRIZIONE MERCE		QUANTITA' **		
Pomodoro varietà San Marzano*		200		
Pomodoro varietà Marmande*		100		
Pomodoro varietà Ibrido Tondo F.1 N. 22*		400		
Melanzana varietà Florida Market*		600		
Cetriolo varietà Apollo F.1*		150		
Peperone varietà Corno rosso*		400		
QUALITA' CE		Dati richiesti dal documento di commercializzazione		
ITALIA				
SERVIZIO FITOSANITARIO ITALIANO		Dati richiesti dal passaporto semplificato		
SERVIZIO FITOSANITARIO DELLA TOSCANA				
PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE		Riportare il numero del documento di trasporto		
CODICE PRODUTTORE 0000000000				
N° SERIE PASSAPORTO TIPO D/001				
CODICE FORNITORE FI 0000				
N° DI SERIE				
GENERE E SPECIE (vedi sopra *)				
VARIETA' (vedi sopra *)				
QUANTITA' (vedi sopra **)				

Questi dati possono essere riportati con un timbro sul d.d.t..

DEFINIZIONI

1. **Organismo regolamentato** Un organismo da quarantena o un organismo regolamentato non da quarantena
2. **Organismo da quarantena** Un organismo di potenziale importanza economica per un'area a rischio non ancora presente, o presente ma non largamente diffuso e sotto controllo ufficiale
3. **Organismo regolamentato non da quarantena** Un organismo non da quarantena la cui presenza interessa solo i vegetali destinati alla piantagione, con un impatto economicamente inaccettabile ed è pertanto regolamentato nel territorio dello Stato importatore.
4. **Prodotto regolamentato** Qualsiasi vegetale, prodotto vegetale, locale d'immagazzinamento, imballaggio, mezzo di trasporto, contenitore, suolo e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale capace di veicolare o diffondere organismi nocivi, per i quali si reputano necessarie misure fitosanitarie, in particolare quando si tratta di commercio internazionale
5. **Paesi comunitari**: nazioni appartenenti alla UE.
6. **"Accreditamento"**: processo mediante il quale un'azienda oppure un laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare in modo corretto, competente e trasparente nel settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
7. **"Campo di produzione"**: luogo di produzione, anche temporaneo, privo di strutture stabili, quali serre, magazzini, capannoni. I siti produttivi che non rientrano in tale definizione sono considerati **"centro aziendale"** ai sensi del comma 2, lettera t) dell'art. 2 del D.Lgs. n. 214/2005;
8. **"Centro aziendale"**: unità produttiva stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dalla vigente normativa.
9. **"Centro di raccolta"**: centro aziendale nel quale avviene la raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.

10. **“Centro di spedizione”**: centro aziendale nel quale avviene la spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
11. **“Centro di trasformazione”**: centro aziendale nel quale avviene la trasformazione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con peduncoli e foglie.
12. **“Certificazione volontaria genetico-sanitaria”**: la procedura disciplinata dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale certificato;
- a) accessione: materiale proveniente dalla fonte primaria e inserito in certificazione;
- b) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui si preleva il materiale di propagazione certificato;
- c) centro di conservazione: l'azienda che possiede le strutture dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (pre-base o super-élite); può essere articolato per specie o gruppi di specie;
- d) centro di moltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di propagazione certificato da utilizzare, da parte dei vivaisti, per la produzione di materiale da certificare;
- e) centro di premoltiplicazione: l'azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del centro di moltiplicazione;
- f) clone: insieme di individui derivati per moltiplicazione agamica da un'unica pianta madre dotati delle stesse caratteristiche genetiche del soggetto dal quale derivano;
- g) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;
- h) documento di commercializzazione: il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali certificati e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;
- i) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo le modalità previste nei relativi disciplinari di produzione, che accompagna i materiali certificati e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;
- l) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
- m) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto, quali, ad esempio, la riproduzione, la produzione, la conservazione o la commercializzazione;

n) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si produce materiale di propagazione o piante di categoria base o certificato, partendo da materiale di pre-base o di base, secondo le procedure previste negli appositi disciplinari di produzione;

o) materiale certificato: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di base e mantenute presso il centro di moltiplicazione, nonché le piante derivate dal suo assemblaggio, del quale sia stata ufficialmente constatata la rispondenza ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;

p) materiale di base o élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base o superélite presso il centro di premoltiplicazione, corrispondente ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;

q) materiale di pre-base o super-élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenute presso il centro di conservazione in numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di materiale di base; deve possedere l'identità della varietà stabilita nelle schede varietali predisposte dal costituente e depositate presso il Registro nazionale o quello comunitario delle varietà oppure presso la struttura fitosanitaria regionale;

r) varietà o cultivar: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, quali caratteri morfologici, fisiologici, fenologici e produttivi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

3) considerato come una unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

s) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari di produzione;

t) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

13. **“Coltivazione - Ricoltivazione”**: l'insieme delle operazioni tecnico-agricole che consentono lo sviluppo delle piante in un ambiente idoneo, atte ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si tratti di una sosta temporanea al solo fine di essere custodita e mantenuta in attesa dell'acquirente.

14. **“Commercializzazione”**: la detenzione, la tenuta a disposizione o l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di trasferimento a terzi di prodotti contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M.27/9/2007.
15. **“Commerciante”**: chi vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale e contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005, dal D.Lgs. n. 386/2003 e D.M. 27/9/2007.
16. **“Commerciante al dettaglio”**: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (art. 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114).
17. **“Commerciante all'ingrosso”**: chiunque professionalmente acquista vegetali e prodotti vegetali in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio o ad altri utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114).
18. **“Imprenditore agricolo”**: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
- “Organismo ufficiale”**: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo fitosanitario dei vegetali, dei prodotti vegetali ed altre voci contemplati dal D.Lgs. n. 214/2005 e dal D.M. 27/9/2007

- 19 **“Constatazione o misura ufficiale”**: un accertamento effettuato o un provvedimento adottato:
- 1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilità, da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
 - 2) da Ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale
20. **“Ispettore fitosanitario”**: tecnico funzionario al quale sono affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.
- 21 **“Ispezione ufficiale”**: controllo effettuato dal Servizio fitosanitario competente per territorio.
- 22 **Laboratorio accreditato**: struttura alla quale è riconosciuta, dal Servizio fitosanitario regionale, la competenza ad effettuare, per conto dei produttori, analisi ufficiali per gli organismi nocivi al fine di controllare la qualità del materiale vegetale prodotto.
- 23 **“Lotto”**: quantità determinata di elementi di un unico prodotto di materiale di moltiplicazione o propagazione, identificabile per l'omogeneità della sua composizione, della sua origine e della sua produzione. Nel settore sementiero, la quantità omogenea non deve superare i limiti di peso indicati nell'allegato 2 del D.P.R. 8/10/1973, n. 1065.
26. **“Materiale”**: tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da essi ottenute.
27. **Materiali di moltiplicazione o propagazione**: i vegetali e le parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione delle piante
28. **“Materiali di moltiplicazione forestale”**:
- unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
 - parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime.

Postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante.

“Materiali forestali di moltiplicazione”: i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti nell’Unione europea o in parte di essa, in particolare quelli di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 386/2003. Per **fini forestali** si intendono tutte le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e ad eventuali ulteriori ambiti previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

- Ai sensi dell'allegato VI del D.Lgs. n. 386/2003, i materiali forestali di moltiplicazione sono classificati nelle seguenti categorie:
- **«identificati alla fonte»**: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II del D.Lgs. n. 386/2003;
- **«selezionati»**: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III del D.Lgs. n. 386/2003;
- **«qualificati»**: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. n. 386/2003;
- **«controllati»**: i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V del D.Lgs. n. 386/2003.

“Materiali di base”:

- a) **fonti di semi**: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;

- b) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
- c) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
- d) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
- e) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
- f) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite.

“Autoctoni e indigeni”:

- a) soprassuolo o fonte di semi «autoctono»: una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
- b) soprassuolo o fonte di semi «indigeni»: un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine è situata nella stessa regione di provenienza.

“Origine”: per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine è il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine è il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta.

“Provenienza”: luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti.

“Regione di provenienza”: per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di

vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato.

“Produzione”: include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

29. **“Materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”**: micelio del fungo con capacità di riprodursi e di completare tutte le fasi del ciclo biologico della specie.

“Ceppo fungino”: insieme di materiale fungino della medesima origine genetica, ottenuto dalla riproduzione vegetale a partire da uno stesso materiale di moltiplicazione iniziale (coltura madre).

“Confezionamento”: operazione di chiusura dei recipienti che contengono il materiale di moltiplicazione e apposizione delle etichette previste dal D.M. 27/9/2007, in modo tale che sia impossibile aprirli senza deteriorarne la chiusura o senza lasciare segni di alterazioni o di sostituzione del contenuto o dell'identità.

30. **“Mercato locale”**: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove è ubicata l'azienda.

31. **“Moltiplicazione”** o **“Propagazione”**: la riproduzione di una specie vegetale.

32. **“Organismo nocivo”**: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali.

Cerimonie e simili, nonché le operazioni colturali volte al mantenimento dei bonsai o alla mera sopravvivenza delle piante.

33. **“Produzione sementiera”**: si intende quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali.

E' altresì considerata produzione a scopo di vendita:

- a) quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti, anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, partecipanti, coloni, mezzadri e dipendenti;

- b) la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto terzi o comunque per la distribuzione.
34. **“Terriccio”**: tipologia di substrato contenente sostanza organica utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito interamente da torba.
35. **“Transito”**: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario.
36. **“Vegetali”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005 per vegetali si intendono le piante vive e le parti di piante vive che comprendono:
- a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
 - b) le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
 - c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
 - d) i fiori recisi;
 - e) i rami con foglie;
 - f) gli alberi tagliati, con foglie;
 - g) le foglie e il fogliame;
 - h) le colture di tessuti vegetali;
 - i) il polline vivo;
 - l) le gemme, le talee, le marze;
 - m) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
37. **“Vegetali destinati alla piantagione”**: **a)** vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione; **b)** vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione ma destinati ad essere piantati in seguito.
- 38 **Vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale**”: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
- 39 **Vivaio**”: il luogo dove si effettua la produzione di piante e di materiale di moltiplicazione o di propagazione.
40. **“Vivaismo o attività vivaistica”**: attività agricola che si occupa della produzione di piante, con determinati requisiti di ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei. Può

essere specializzato: viticolo, olivicolo, frutticolo, orticolo, floricolo, forestale, ornamentale.

Si può esercitare solamente previa acquisizione di un'autorizzazione fitosanitaria rilasciata dall'Amministrazione pubblica (Servizio fitosanitario della Regione)

41. **“Zona protetta”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, per zona protetta si intende una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
- nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, né siano insediati uno o più organismi nocivi in una o più parti dell'Unione Europea, oppure:
 - esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in altre aree dell'Unione Europea.
42. **“Zona tampone”**: ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, all. IV, parte B, punto 21, per zona tampone si intende un'area territoriale delimitata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale, con un'estensione di almeno 50 km², dove devono essere eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo sulle piante ospiti di *Erwinia amylovora*, al fine di eliminare i focolai e ridurre il rischio di diffusione della malattia.

ALLEGATO 9

Nazioni e/o regioni dichiarate Zone Protette per parassiti presenti in Italia.

(Per queste nazioni e/o regioni non è possibile emettere passaporti ZP perché i parassiti in Italia sono presenti. Pertanto non è possibile esportare queste specie vegetali indicate in tali zone.)

ITALIA (I) Regione Basilicata ⇒ Vegetali di *Vitis vinifera* (Flavescenza dorata)

Grecia (EL) ⇒ Legname di conifere con corteccia, legname di castagno con corteccia, vegetali di *Abies*, *Larix*, *Pinus*, e *Pseudotsuga* di alt. sup. 3 m, vegetali di *Picea* di qualsiasi misura, vegetali di *Eucaliptus*, sementi di *Gossypium*, vegetali e frutti con foglie e peduncoli di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi.

Irlanda (IRL) ⇒ Legname di conifere con corteccia, legname di castagno con corteccia, vegetali di *Abies*, *Larix*, *Picea*, *Pinus*, e *Pseudotsuga* di qualsiasi misura, tuberi di patata, vegetali di *Allium porrum*, *Apium L.*, *Beta L.*, *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus L.*, sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto, talee e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* (stella di natale), vegetali di *Begonia*, *Ficus L.*, *Hibiscus* (esclusi quelli pronti per il consumatore finale).

Regno unito (UK) ⇒ Legname di conifere con corteccia, legname di castagno con corteccia (esclusa isola di Man), vegetali di *Abies*, *Larix*, *Pinus*, *Picea*, *Pseudotsuga* di alt. sup. 3 m, vegetali di *Larix*, *Picea* di qualsiasi misura (limitatamente all'Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey), vegetali di *Pinus*, *Abies*, *Pseudotsuga* di qualsiasi misura (limitatamente all'Irlanda del Nord), Patate (limitatamente all'Irlanda del Nord), vegetali di *Allium porrum*, *Apium*, *Beta*, *Brassica napus*, *Brassica rapa* e *Dacus* (limitatamente all'Irlanda del Nord), talee e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* (stella di natale), vegetali di *Begonia*, *Ficus L.*, *Hibiscus* (esclusi quelli pronti per il consumatore finale), *Beta vulgaris*, sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto (limitatamente all'Irlanda del Nord).

Francia (F) ⇒ Legname di conifere con corteccia, vegetali di *Abies*, *Larix*, *Pinus*, *Picea* di alt. sup. 3 m (limitatamente alla Corsica), Patate (limitatamente alla Bretagna), vegetali di *Allium porrum*, *Apium L.*, *Beta L.*, *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus L.* (limitatamente alla Bretagna), sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto (limitatamente alla Bretagna), vegetali e frutti con foglie e peduncoli di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi (limitatamente alla Corsica). Vegetali di *Vitis vinifera* nelle regioni Champagne-Ardenne, Lorena e Alsazia

Cipro (CY) ⇒ vegetali di *Abies*, *Larix*, *Pinus*, *Picea*, di alt. sup. 3 m, vegetali e frutti di *Vitis* L.

Spagna (E) ⇒ sementi di *Gossiphium* (limitatamente all'Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia), sementi di *Mangifera* (limitatamente a Granada e Malaga).

Portogallo (P) ⇒ Vegetali di *Eucaliptus* (limitatamente alle Azzorre), Patate (limitatamente alle Azzorre), vegetali di *Allium porrum*, *Apium* L., *Beta* L. *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus* L. (limitatamente alle Azzorre), talee e vegetali di *Euphorbia pulcherrima* (Stella di Natale) (limitatamente ad, Azzorre, Beira interior, Beira litoral, Entre, Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Tràs-os-Montes), vegetali di *Begonia*, *Ficus* L., *Hibiscus* (esclusi quelli venduti al consumatore finale limitatamente ad Allentejo, Azzorre, Beira interior, Beira litoral, Entre, Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste e Tràs-os-Montes), sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto (limitatamente alle Azzorre), sementi di *Mangifera* (limitatamente a Allentejo, Algarve e Madeira), vegetali e frutti con foglie e peduncoli di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi.

Lituania (LT) ⇒ Patate, vegetali di *Allium porrum*, *Apium* L., *Beta* L., *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus* L., sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto.

Lettonia (LV) ⇒ Patate

Slovenia (SI) ⇒ Patate

Repubblica Ceca ⇒ *Vitis vinifera*

Slovacchia (SK) ⇒ Patate

Finlandia (FI) ⇒ Patate, talee e vegetali di *E. pulcherrima* (Stella di Natale), vegetali di *Begonia*, *Ficus* L., *Hibiscus* (esclusi quelli venduti al consumatore finale), vegetali di *Allium porrum*, *Apium*, *Beta* L., *Brassica napus*, *Brassica rapa*, *Dacus* L., sementi di *Beta vulgaris* da foraggio e da orto.

Svezia (S) ⇒ Talee e vegetali di *E. pulcherrima* (Stella di Natale), vegetali di *Begonia*, *Ficus* L., *Hibiscus* (esclusi quelli venduti al consumatore finale).

Malta (M) ⇒ Vegetali e frutti con foglie e peduncoli di *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus* e relativi ibridi.

ALLEGATO 10

**IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI
PIANTE ORNAMENTALI**

Art. 9 - Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 151

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritto
nato/a a il
residente a in via n.
titolare dell'autorizzazione all'impianto del vivaio
.....
rilasciata da: Assessore/Presidente della Giunta Regionale/Prefetto/Altro:
.....
protocollo n. del, sede del vivaio (Via, località, comune,
provincia)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000,

SOTTO LA MIA RESPONSABILITA', DICHIARO

1. che i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sotto elencati e provenienti da, presentano garanzie equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle dei materiali di moltiplicazione disciplinati dal D.L.vo 19 maggio 2000, n. 151 e dal D.M. 9 agosto 2000, in particolare per quanto riguarda la qualità, l'identificazione e gli aspetti fitosanitari.

**ELENCO DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI CUI SI CHIEDE
L'IMPORTAZIONE**

<u>GENERE</u>	<u>SPECIE</u>	<u>VARIETA'</u>
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. di impegnarmi a conservare i documenti che provano l'esistenza del contratto stipulato con il fornitore del Paese Terzo.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data Firma _____

N.B.: Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante, qualora la firma non sia apposta alla presenza dei funzionari del Servizio Fitosanitario o del dipendente addetto.